



Data 28/06/2023

Protocollo N° 0348879 Class: 1.760.25.1 Fasc.57

Allegati N° 1 per tot.pag. 5

Oggetto: Trasmissione DGR n. 798 del 27 giugno 2023.

Egr. Presidenti
Associazioni/Federazioni di pesca dilettantistico-sportiva

LORO SEDI

Si trasmette in allegato alla presente la DGR n. 798 del 27 giugno 2023 “Proroga fino al 31 dicembre 2023 del periodo di efficacia del Piano di miglioramento della pesca dell'Alborella nel Lago di Garda approvato con DGR n. 694 del 4 giugno 2020.”.

Si pone in evidenza che la deliberazione sarà pubblicata sul BUR di venerdì 30 giugno 2023.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore della Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Dott. Pietro Salvadori

U.O. Pianificazione e Gestione risorse ittiche e FEAMP

Direttore: Dott. Giuseppe Cherubini

Responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe Cherubini

P.O. Coordinamento Attività di Pesca Ricreativa, Tutela Fauna Ittica

e Attuazione della Carta Ittica Regionale – Dott.ssa Barbara Grava Vanin - tel. 041/2795559

Referente pratica: Dott. Cristian Terrin - tel. 041/2795797 e Sara Santoriello – tel. 041/2795580

copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da PIETRO SALVADORI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio WF733I



Proposta n. 1130 / 2023

PUNTO 52 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 27/06/2023

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 798 / DGR del 27/06/2023

OGGETTO:

Proroga fino al 31 dicembre 2023 del periodo di efficacia del Piano di miglioramento della pesca dell'Alborella nel Lago di Garda approvato con DGR n. 694 del 4 giugno 2020.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Roberto Marcato	Presente
Segretario verbalizzante	Lorenzo Traina	
Vicesegretario verbalizzante	Stefania Zattarin	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

CRISTIANO CORAZZARI

STRUTTURA PROPONENTE

AREA MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO, AGRICOLTURA E SPORT

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Proroga fino al 31 dicembre 2023 del periodo di efficacia del Piano di miglioramento della pesca dell'Alborella nel Lago di Garda approvato con DGR n. 694 del 4 giugno 2020.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2023 il periodo di efficacia del Piano di miglioramento della pesca dell'Alborella nel Lago di Garda, approvato con DGR n. 694 del 4 giugno 2020 ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19; l'ulteriore periodo di divieto di pesca per questa specie, fino alle ore 12.00 del 31 dicembre 2023, riguarda sia la pesca dilettantistico sportiva che quella professionale, nonché la detenzione e l'utilizzo di specifici attrezzi di pesca.

Il relatore riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19 "*Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto*", così come novellata dalla Legge Regionale del 7 agosto 2018 n. 30, prevede all'articolo 8, comma 1, che la Giunta regionale, sulla base delle indicazioni della Carta ittica regionale, approva piani di miglioramento della pesca provvedendo a vietare temporaneamente, ove necessario, la pesca o il trattenimento di una o più specie ittiche e vietando tecniche di pesca che non consentano un corretto rilascio della fauna ittica, o comunque ad adottare tutti i mezzi idonei alla tutela e all'arricchimento della fauna stessa.

Il Regolamento regionale 12 agosto 2013, n. 2 "*Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda*" stabilisce i tempi, luoghi e modi di pesca nei confronti delle diverse specie ittiche nel Lago di Garda. In particolare, l'articolo 4, comma 1, stabilisce per la specie Alborella (*Alburnus alburnus alborella*) un periodo di divieto di pesca compreso tra il 15 maggio e il 30 giugno.

Nel Lago di Garda, fino agli ultimi anni del secolo scorso, l'Alborella è stata sempre particolarmente abbondante; tuttavia da una ventina d'anni la sua popolazione risulta in forte e preoccupante decremento. Una serie di fattori, intervenuti simultaneamente, hanno comportato la quasi totale scomparsa dell'Alborella, riducendola a pochi piccoli nuclei localizzati non sufficienti a garantire il mantenimento di una popolazione importante sull'intero bacino lacustre.

A partire dall'anno 2011, è stato istituito, sull'intero bacino del Lago di Garda, in accordo con la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento, il divieto di pesca, sia dilettantistico-sportiva che professionale, dell'Alborella (*Alburnus alburnus alborella*), finalizzato alla tutela di questa importantissima specie ittica che, a partire dalla fine degli anni '90 del secolo scorso, risulta interessata da un significativo decremento sull'intero bacino, con conseguenze rilevanti sull'ecosistema lacustre e sulla locale attività di pesca, che proprio nei confronti di questa specie era sino ad allora in gran parte rivolta (circa il 30% del pescato totale era rappresentato dall'Alborella).

Alla luce di quanto sopra è stato predisposto un "Piano di miglioramento della pesca per la specie Alborella nel lago di Garda", approvato con DGR n. 694 del 4 giugno 2020, avente validità triennale a partire dal 01 luglio 2020 e scadenza al 30 giugno 2023.

Il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria, con DDR n. 1103 del 28 novembre 2022, ha affidato alla Società di ricerca GRAIA s.r.l. un incarico per la predisposizione di un "Piano di Miglioramento della pesca nel lago di Garda", ai fini di avere uno strumento



tecnico per consentire una gestione coordinata e omogenea di tutte le specie ittiche autoctone tipiche del lago, incarico che prevede anche la redazione di un apposito Studio di incidenza ambientale.

Nelle more dell'approvazione del suddetto Piano e dello Studio di incidenza, si rende necessario prorogare il "Piano di miglioramento della pesca per la specie Alborella nel lago di Garda", approvato con DGR n. 694 del 4 giugno 2020, considerando che la popolazione di questa specie risulta ancora in declino.

Si ritiene quindi necessario prorogare l'efficacia del Piano suddetto e pertanto di estendere, sul Lago di Garda, il divieto di pesca della specie Alborella (*Alburnus alburnus alborella*) e i conseguenti divieti d'uso degli attrezzi ad essa associati per il periodo compreso tra le ore 12.00 del 30 giugno 2023 e le ore 12.00 del 31 dicembre 2023, come di seguito specificato:

- divieto di pesca, sia sportivo-dilettantistica che professionale, e di detenzione dell'Alborella (*Alburnus alburnus alborella*);
- divieto di utilizzo della lanzettiera (max 15 lanzette), di cui all'articolo 8, comma 1 lettera c) del regolamento regionale n. 2/2013;
- divieto di utilizzo dei seguenti attrezzi per la pesca professionale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento regionale n. 2/2013:
 - a) remattino (rete volante, di tratta, a catino, rettangolare);
 - b) bertovello di maglia compresa tra 7 mm (maglia minima) e 10 mm (maglia massima);
 - c) spignonsola (rete tipo tremaglio);
 - d) gerola (rete semplice da posta o sospesa);
- le alborelle eventualmente catturate con gli strumenti consentiti dovranno essere immediatamente liberate in loco.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 28 aprile 1998, n.19;

VISTO il regolamento regionale 12 agosto 2013, n. 2, e in particolare l'articolo 4;

VISTA la DGR n. 694 del 4 giugno 2020;

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

DELIBERA

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prorogare fino al 31 dicembre 2023 il periodo di efficacia del Piano di miglioramento della pesca dell'Alborella (*Alburnus alburnus alborella*) nel Lago di Garda, approvato con DGR n. 694 del 4 giugno 2020;
3. di dare atto che la proroga di cui al precedente punto 2) comporta l'estensione del divieto di pesca della specie Alborella (*Alburnus alburnus alborella*) sul Lago di Garda e i conseguenti divieti d'uso degli attrezzi ad essa associati fino alle ore 12.00 del 31 dicembre 2023, come di seguito specificato:
 - divieto di pesca, sia sportivo-dilettantistica che professionale, e di detenzione dell'Alborella (*Alburnus alburnus alborella*);



- divieto di utilizzo della lanzettiera (max 15 lanzette), di cui all'articolo 8, comma 1 lettera c) del regolamento regionale n. 2/2013;
 - divieto di utilizzo dei seguenti attrezzi per la pesca professionale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento regionale n. 2/2013: a) remattino (rete volante, di tratta, a catino, rettangolare); b) bertovello di maglia compresa tra 7 mm (maglia minima) e 10 mm (maglia massima); c) spigonsola (rete tipo tremaglio); d) gerola (rete semplice da posta o sospesa);
 - le alborelle eventualmente catturate con gli strumenti consentiti dovranno essere immediatamente liberate in loco;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
 5. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria dell'esecuzione del presente atto;
 6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Vicesegretario della Giunta Regionale
ai sensi della DGR 1671/2020
f.to - Dott.ssa Stefania Zattarin -

